

N. R.G. 2285/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Isabella Mariani Presidente Relatore

dott. Giovanni Sgambati Consigliere

dott. Alessandra Guerrieri Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2285/2016** promossa da:

**SAGEF FE SRL** (C.F. 06785571008), con il patrocinio dell'avv. CHITI MARIO PILADE e dell'avv. LOI FRANCESCO MARIA (LOIFNC64B27D969X) VIA SAN VITTORE 40 20123 MILANO; PASTORE FRANCO (PSTFNC43T30D708B) PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27 00195 ROMA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CHITI MARIO PILADE

APPELLANTE

contro

**Curatela del Fall. IMPRESA CONTARDI SRL** (C.F. 08535610961), con il patrocinio dell'avv. BENELLI MATTIA e dell'avv. RIGHI ROBERTO (RGHRRT53S30D612B) VIA ALFONSO LAMARMORA 14 50121 FIRENZE; RAGGI SIMONE EUGENIO (RGGSGNG74T19C816L) VIA GARIBALDI 38 26900 LODI; , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 38 26900 LODI presso il difensore avv. BENELLI MATTIA

APPELLATO

**CONCLUSIONI**

All'udienza collegiale del 18/05/2021 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

**Per la parte appellante:**



In sede rescindente:

- a) Accogliere la presente impugnazione, e per l'effetto, dichiarare nullo per i motivi dedotti in atti il lodo dell'11.7.2016 emesso dall'Arbitro Unico Avv. Andrea Mancini;
- b) Accertare l'obbligo del Fallimento Impresa Contardi srl alla restituzione dell'importo 901.374,58 versata a Impresa Contardi in bonis a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato;

In sede rescissoria:

- a) Respingere perché infondati i quesiti formulati dall'Impresa Contardi Srl all'Arbitro Unico ed accolti dal Lodo impugnato e, per l'effetto, respingere le domande di accertamento e condanna accolte dal Loro impugnato;
- b) In riforma del Lodo impugnato, determinare il saldo eventualmente dovuto alla Impresa Contardi Srl anche in considerazione della domanda riconvenzionale svolta da SAGEF FE Srl nel giudizio arbitrale dal quale: i) detrarre le penali richieste per Euro 197.917,73; ii) detrarre gli scorpori per le lavorazioni che SAGEF FE ha ritenuto non eseguito richiesti per Euro 77.687,35; iii) sommare al totale sin qui ottenuto l'IVA sull'intero corrispettivo con l'aliquota del 4 %; iv) sottrarre i danni conseguenti ai vizi comprensivi di Iva indicati in Euro 291.698,80; v) sottrarre gli acconti versati di Euro 4.352.977,78 nonché Euro 31.727,60 per un totale di Euro 4.384.505,38;
- c) Fissare la data di scadenza dell'obbligo di pagamento del saldo dell'appalto;
- d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa, funzionamento dell'arbitrato, onorario e compenso del Segretario nonché del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge.



In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di prova testimoniale dell'ING Simone Rosi con Studio professionale in via Bernini, 141, Pietrasanta (LU) sui seguenti capitali di prova:

- 1) "se sia vero o meno che in data 17.2.2016, nel corso del sopralluogo congiunto in cantiere tra il CTU ing. Gianmarco Chini ed i CTP di Sagef e Impresa Contardi, il CTU chiese ai CTP ed ottenne il consenso ad acquisire documentazione di provenienza dell'Impresa Contardi relativa ai giustificativi delle lavorazioni extra-capitolato";
- 2) "se sia vero o meno che in data 11.4.2016, nel corso di un incontro presso lo studio del CTU Ing. Chini, questi ha ammesso di essersi più volte confrontato in privato con il CT di Parte Impresa Contardi, acquisendo dal medesimo documentazione relativa ai giustificativi delle lavorazioni extra - capitolato".

**Per la parte appellata:**

Arbitrato in Italia



**In via rescindente:**

Rigettare l'impugnativa per nullità del Lodo *ex adverso* proposta perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i titoli e motivi già indicati dalla Impresa Contardi negli atti depositati nel presente giudizio. Nel denegato e non creduto caso in cui sia pronunciata la nullità del Lodo Arbitrale.

**In via rescissoria:**

**In via principale** A) **Accertare e Dichiarare** l'inadempimento contrattuale della Sagef FE S.r.l. per il mancato pagamento in favore dell'Impresa Contardi S.r.l. (ora Fallimento Impresa Contardi S.r.l. in Liquidazione) del corrispettivo dei contratti di appalto per l'ammontare di € 1.097.812,61 e per l'effetto

B) **Condannare** la Sagef FE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'Impresa Contardi S.r.l. (ora Fallimento Impresa Contardi S.r.l. in Liquidazione) l'importo di € 1.097.812,61, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e s.m.i. dalle singole scadenze al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in seguito all'espletanda istruttoria e con valutazione da effettuarsi, occorrendo, anche in via equitativa.

**In via alternativa**

C) Dato atto dell'avvenuto recesso ex art. 1671 C.C. di Sagef FE S.r.l. dai contratti di appalto sottoscritti, **Condannare** la stessa ad indennizzare l'Impresa Contardi (ora Fallimento Impresa Contardi S.r.l. in Liquidazione) per le spese sostenute e per i lavori



eseguiti che si quantificano in € 1.097.812,61, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e s.m.i., ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in seguito all'espletanda istruttoria e con valutazione da effettuarsi, occorrendo, anche in via equitativa.

In ogni caso

D) Respingere tutte le domande, anche riconvenzionali, e le eccezioni sollevate da Sagef FE S.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi depositati in arbitrato e nel presente giudizio.

E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa del procedimento arbitrale, nonché le spese, competenze ed onorari dell'Arbitro Unico e del segretario, tutte da porre a carico di Sagef.

**In via istruttoria:** si insiste sulle istanze istruttorie, formulate nell'atto introduttivo del procedimento arbitrale nonché nelle memorie autorizzate depositate, e non ammesse in fase istruttoria del suddetto procedimento arbitrale.

**In ogni caso:** con vittoria di spese e competenze del presente grado, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sagef FE Srl impugna il lodo emesso dall'arbitro unico l'11 aprile 2016, in relazione a tre contratti di appalto stipulati in Pietrasanta il 18/10/2012 e 3/5/2013 aventi ad oggetto i lotti 1, 2,5, 6 del PEEP di via Bernini e i lotti 1, 2 del PEEP di via Bugneta oltre il lotto tre del PEEP di via Bugneta.

Il lodo aveva deciso di lite condannando Sagef al pagamento di euro 835.544,61 oltre interessi ex lege 231/1992.

Lamentava essere il lodo viziato da gravi errori:

- 1- Nullità della CTU e conseguente nullità del lodo ex Art. 829 comma 1 numero 9 c.p.c. anche combinato disposto con gli articoli cento 194,195 c.p.c.. La nullità era stata eccepita tempestivamente nella prima memoria depositata dopo la lettura della CTU. Esaminava i singoli motivi per i quali la CTU doveva intendersi nulla;



- 2- nullità del lodo ex art. 829 comma uno numero 12 c.p.c. per omesso esame della eccezione di nullità della CTU;
- 3- nullità del lodo ex art. 829 comma 1 numero 5 c.p.c. con riferimento all'art. 823 comma 2, numero 5 c.c. per carenza dei motivi;
- 4- nullità del lodo ex art. 829 comma 1 numero 12 c.p.c. per omessa pronuncia sul dedotto inadempimento di Sagef.

Trattava poi il merito segnalando gli errori in diritto, le erronee valutazioni e ulteriori motivi di nullità da tenersi in conto anche nella fase rescindente:

**IL tempo del pagamento e l'inadempimento:** la violazione e falsa applicazione degli articoli 1184, 1218, 1219.; la violazione degli articoli 1171 1665 CC; la violazione dell'articolo 1362 c.c.; la violazione degli articoli 1224 e 1219 c.c.;

**i lavori extra, violazione degli articoli 1362 e 1382 c.c. per carenza di motivazione e omessa pronuncia;**

**il problema dell'Iva;**

**Le singole lavorazioni:** omessa pronuncia e carenza di motivazione in ordine al basamento della gru, l'impianto fotovoltaico, la certificazione degli impianti, ai danni atmosferici, al cappotto, alla riparametrazione delle fondazioni;

**il danno da sequestro.**

Eseguiva pertanto il conteggio finale come ristrutturato sulla base delle osservazioni valutando un totale dovuto a saldo pari a euro 171.845,50..

Successivamente al rigetto della istanza di sospensiva, si costituiva Impresa Contardi srl, quale in diritto replicava sui singoli motivi di impugnazione del lodo, rilevando nella infondatezza.

In corso di causa la Impresa Contardi veniva dichiarata fallita, il processo dichiarato interrotto e di seguito riassunto nei confronti del fallimento che si costituiva e faceva proprie le difese già svolte in causa dalla società in bonis.

Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 18 maggio 2021, con concessione di termini ex Art 190 c.p.c..



## Motivi della decisione

Esulano dalla presente decisione le questioni relative alla complessa situazione societaria e contrattuale corrente tra le parti ed eventuali provvedimenti emessi in altra sede e per differenti rapporti.

Come noto le maglie della impugnazione del lodo per nullità, sono descritte dall'art. 829 cpc e solo successivamente al superamento della fase rescindente si apre la fase rescissoria .

Nello specifico, rispetto al lodo arbitrale impugnato, la parte Sagef invoca per prima la nullità del lodo per il disposto dell'art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c. che testualmente dispone: *L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:... 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;...*

la violazione si sarebbe concretizzata in relazione alla esperita ctu, per i seguenti motivi:

rifiuto del ctu di scambiare le note dei ctp; colloqui separati del ctu con il ctp della Contardi: ciò emerge(rebbe) dal fatto che il ctu aveva verificato i lavori extra contratto sulla base delle sole fatture mentre inizialmente aveva rilevato a verbale la insufficienza di tale produzione. In particolare, egli nella bozza aveva *"Confermato di non avere alcun documento per verificare la congruità dell'importo richiesto in primis per la veridicità o meno delle opere extra contratto. Ma poi aggiunge che "tuttavia il CTU sentite le parti nello specifico i CTP ha verificato in situ l'esecuzione di tali lavori ritiene congrua la cifra richiesta".* A fronte di tale affermazione, la parte impugnante osserva che il CTP SAGEF aveva affermato di non essere stato sentito, che nessuna verifica dei lavori risultava dai verbali i quali tra l'altro sembravano riguardare le porzioni immobiliari già abitate nelle quali il CTU si era rifiutato di entrare. Affermava ancora che il CTU nella stesura finale mutava la versione e respingeva le osservazioni di Sagef, enunciando che la documentazione era stata scambiata tra CTP che l'avevano verificata. Emergeva invece che il CTP di parte aveva dichiarato che il CTU aveva espressamente riconosciuto colloqui privati con il CTP di Contardi ed aveva esibito documenti che non avrebbe dovuto avere. Era pertanto provato che il CTU aveva utilizzato la sua scienza privata. Nulla aveva aggiunto l'arbitro su questo, quando aveva ordinato il supplemento di perizia nonostante la reiterazione di queste considerazioni al CTU. Inoltre, la quantificazione delle lavorazioni eseguite, doveva essere effettuata sulla base di due criteri, entrambi enunciati



dall'arbitro, ma il CTU aveva fornito un solo conteggio, quello più favorevole alla Contardi. Inoltre, egli richiamava la applicazione di un particolare patto contrattuale per le varianti, che era stato giustificato sulla base di una valutazione giuridica che non gli competeva e che quindi dimostrava che il CTU aveva avuto contatti regolari con la Contardi. Inoltre, il CTU aveva operato scelte giuridiche, inammissibilmente e tutte immotivate. Quanto esposto dimostrava la contiguità tra CTP e CTU e nulla aveva risposto l'arbitro sul punto. Vi era prova documentale emergente dalle fatture depositate con la relazione finale 15/6/2016 le quali contenevano annotazione a penna che non comparivano nelle fatture originariamente prodotte ne' risultava alcun accertamento in ordine a quanto pagato da Sagef operato dal CTU. Le annotazioni andavano imputate alla Contardi. Ancora, l'arbitro non aveva deliberato in ordine alla richiesta di prove per testi sui punti sopraindicati.

Replica in sintesi la Contardi, quanto segue: il mancato scambio delle osservazioni nella bozza di CTU non costituisce motivo di nullità; la mancata allegazione da parte del CTU delle osservazioni di parte era stata superata con la rimessione della causa in istruttoria con conseguente concessione di termini per effettuare note critiche per il deposito di relazione finale e di note conclusive; la contestazione di colloqui separati erano privi di qualsiasi fondamento ed anzi era stata proprio SAGEF a violare il contraddittorio: Le fatture contenenti le annotazioni nulla provavano perché la impresa Contardi aveva prodotto gli estratti conto dei pagamenti effettuati e il dato era già in atti; quanto alle opere extra contratto risultavano eseguite come da documentazione in atti: le fatture per gli extra erano tutte datate 16 marzo 2015 e di esse la SAGEF aveva pacificamente riconosciuto liquidità ed esigibilità nella propria lettera 20 aprile 2015 già agli atti. Risultava dagli atti che proprio il CTP di parte ricorrente aveva avuto contatti con il CTU come ammesso nel documento cinque ex adverso prodotto e quindi non poteva essere invocata la nullità del lodo da colui che ne aveva dato causa. Quanto alla contestazione della mancata risposta al quesito sulle modalità di conteggio delle opere non eseguite, esso era stato oggetto di supplemento di perizia ed in ogni caso l'arbitro aveva valutato quale perito dei periti così come per la certificazione di fine lavori e per la tematica delle penali spiegando le ragioni della propria scelta.

Questa essendo la sintesi delle difese delle parti, la eccezione appare oltremodo pretestuosa.





Non vi è alcun obbligo di scambio delle note di CTP e ciò certamente non si ricollega ad una violazione del contraddittorio che deve intercorrere con il CTU e non fra le parti: altrimenti ritenere comporterebbe un inesauribile botta e risposta. La parte si esime dall'indicare quale sia la norma che fonderebbe l'eccezione certamente non rinvenibile nel procedimento dettato dall'art. 195 c.p.c., norma eventualmente richiamabile quale massima estensione possibile della tutela delle parti. Le relazioni "improprie" tra CTP e CTU sono desunte da un dato documentale, che tuttavia non supera la contestazione della controparte **ovverosia che nelle fatture fossero annotati gli importi pagati i quali risultavano dalla documentazione tempestivamente depositato dalla stessa Sagef**. Su tale specifica difesa e sul richiamo ai documenti 91-93, della Sagef nulla obietta parte impugnante nelle sue difese finali. Quest'ultima trae la prova di rapporti privati tra il CT Contardi e il CTU anche dal documento 5 da lei depositato, relazione del proprio CTP, dalla quale tuttavia si comprende benissimo che le telefonate e i colloqui separatamente avuti da **entrambi i consulenti di parte**, avevano ad oggetto meri rapporti di cortesia istituzionale e professionale quali la richiesta di dove rinvenire più velocemente la documentazione necessaria e chiarimenti su quanto osservato in sede di bozza: veramente nulla che abbia a che fare con un atteggiamento più compiacente verso uno piuttosto che l'altro. La parte impugnante riporta poi quanto emerge dalla stessa relazione del CTP in ordine alla presunta utilizzazione di documentazione attinente ai lavori extra contratto che non era stata tempestivamente depositata. A parte la considerazione che i lavori extra capitolato riguardano l'importo di 28.000 € contro una condanna di oltre 835.000 € oltre interessi moratori e quindi sono valutazioni in ordine a una componente risibile rispetto all'importo dovuto, la Sagef non indica quale sia l'errore di valutazione rispetto all'effettività dei lavori né, di nuovo, replica alla difesa della parte convenuta, essere gli importi riconosciuti (***le fatture per gli extra, di cui veniva chiesto il pagamento, erano le nn. 202 - 203- 204 -205 (doc. 68) tutte datate 16/03/15 e di cui la stessa Sagef aveva pacificamente riconosciuto la liquidità ed esigibilità nella propria lettera del 20/04/15, già agli atti dell'Arbitrato (Doc. 54.)***) In particolare Sagef in tale lettera riconosceva l'avvenuta esecuzione dei lavori del Lotto 2 di via Bugneta ***che l'Impresa (n.d.r. Contardi) aveva altresì realizzato le fondazioni e cordoli di recinzione fatturando € 190.086,03 + 9.640,80 per l'intervento "Bugneta Lotto 2- appartamenti" poi interrotto come da verbale del C.d.A. dei 15/1/14" e tale im-porto di € 9.640,80 si riferiva proprio alla fattura n. 202 /2015***



riportante la dizione "realizzazione cordolo di recinzione in c.a. per contenimento opere stradali di urbanizzazione 12 Bugneta 2" e dell'ammontare di € 9.640,80.

La stessa lettera di SAGEF aggiungeva in relazione ai Lotti 1 e 3 di via Bugneta "che i pagamenti effettuati assommano ad € 4.266.210,65 e che pertanto l'importo liquido ed esigibile risulta essere di € 64.436,95 per SAL di febbraio e marzo e di € 16.452,80 lavorazioni extra clienti con fatture di marzo '15 per un totale di € 80.889,75" e tale somma di € 16.452,80 è l'esatta addizione degli importi indicati nelle fatture di marzo 2015 n. 203 - 204 - 205, rispettivamente di € 6.052,80, € 3.120,00 e € 7.280,00 (totale della somma € 16.452,80!). A fronte di tali specifiche difese in sé definitive, nulla replica la parte Sagef limitandosi ad una reiterazione delle difese iniziali, con comportamento che assume il valore di non contestazione. In ogni caso quanto affermato dal CTU in ordine alla verifica *in situ* della esecuzione di tali lavori, fonda una valutazione ben possibile da parte di un tecnico sulla base della comparazione tra stato di fatto e importi indicati in fattura anche in considerazione della minima entità degli stessi.

Tutte le altre censure sopra indicate attengono a giudizi che si assumono giuridici invece che tecnici e che tuttavia comportano una inammissibile critica alla sentenza che tali giudizi ha eventualmente recepito, non individuandosi nell'operato contestato alcuna lesione al principio del contraddittorio. La mancata ammissione di prova per testi sui punti indicati, a parte giustificarsi con la totale infondatezza delle censure, non è motivo di nullità ai sensi dell'articolo citato.

All'evidenza ancora più infondati i motivi di impugnazione successivi:

si lamenta l'omesso esame della eccezione di nullità della CTU ai sensi dell'articolo 829 comma 1 numero 12 c.p.c. (...12) *se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.*): Ciò in relazione alla eccezione di nullità della CTU che abbiamo visto essere assolutamente inesistente e che comunque è stata implicitamente ritenuta tale laddove l'arbitro ha richiamato il risultato della perizia; ed altresì la omessa pronuncia sul dedotto inadempimento di Sagef, laddove viceversa l'arbitro motiva sulla irrilevanza di tale questione richiamando il principio della ragione più liquida, quando valuta la interpretazione delle clausole del contratto rilevanti nel caso di specie alle pagine 28 seguenti e laddove alla pagina 33 in fondo ritiene Sagef responsabile del primario inadempimento. Evidentemente si ritiene assorbita la decisione sulla domanda azionata



peraltro contro Sagef e non a suo favore, ditalchè si dubita persino dell'interesse alla valutazione della circostanza in questa sede.

Lamenta la impugnante la violazione dell'articolo 829 cit., comma 1 numero 5; (5) *se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823; 5) l'esposizione sommaria dei motivi*). In sintesi lamenta il mero rinvio alla opinione del CTU e la mancata valutazione delle critiche del CTP alla CTU: tale ultima notazione costituisce evidentemente valutazione nel merito della decisione ed è pertanto sottratta alla disamina di questo giudice; il rinvio alla CTU si sottrae alle critiche indicate: è principio giurisprudenziale quello secondo il quale *L'adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di un'analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice.*: così da ultimo Cass. civ. Sez. III Ord., 26/05/2021, n. 14599. Il lodo non contiene rinvio acritico; là dove si legga con una qualche profondità la decisione si vede che sono condivise le valutazioni con espresso riferimento alla ragione che le sorregge che è fatta propria: così per la quantificazione dei lavori a pagina 31 si richiamano i verbali di consegna sottoscritti e si ritiene la prova piena; sulla quantificazione dei lavori extra si condividono le valutazioni sulla scorta della ritenuta sufficienza della verifica sul posto, della esecuzione dei lavori; sulla quantificazione e descrizione dei lavori contestati espressamente si motiva sulla questione del cappotto termico: in definitiva la dizione "l'arbitro condivide e fa proprie le conclusioni del CTP rimandando all'elaborato" altro non è che clausola di stile che prelude alla vera e propria decisione seppure sintetica sulla singola questione.

Nessuna fattispecie di nullità ricorre nel giudizio arbitrale che si è concluso con il lodo impugnato.

Non può farsi pertanto ingresso alla fase rescissoria.

Le spese seguono la soccombenza e viene altresì valutata sussistente la circostanza della responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. terzo comma c.p.c. (da liquidarsi nella metà delle spese di lite) poiché seppure debba ritenersi che la impugnazione faccia parte di



una più ampia strategia processuale emergente dalla pluralità di cause che sono state tentate tra le parti, ciò non costituisce il fine del processo civile ed anzi lo ostacola e lo aggrava.

P. Q. M.

dichiara la inammissibilità della impugnazione del lodo dell'arbitro unico Avvocato Andrea Mancini di cui in atti. Condanna Sagef -Fe Srl al pagamento delle spese sostenute dalla Curatela del fallimento impresa Contardi Srl in liquidazione, che liquida in euro 17.628 per compensi oltre rimborso forfettario Iva e CAP di legge ed oltre euro 8500 ai sensi dell'articolo 96/3 comma c.p.c..

Sussistono i presupposti per il raddoppio del C. U..

**Firenze 2 marzo 2022**

La Presidente rel

**Isabella Mariani**

**Nota**

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

